

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(91) 462 def.

Bruxelles, 22 gennaio 1992

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che stabilisce norme di commercializzazione per alcuni grassi
lattieri e non lattieri e per i grassi composti di prodotti
vegetali e animali

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Aspetti generali

1. Il presente regolamento è inteso a stabilire regole comunitarie generali relative alla definizione, classificazione, denominazione e immissione sul mercato dei grassi da spalmare, fra loro in concorrenza.

Da un lato, tali disposizioni comunitarie sono state elaborate per contribuire alla realizzazione degli obiettivi della politica agricola comune, ossia per garantire la stabilità dei mercati e un equo tenore di vita della popolazione rurale. La fissazione di norme di commercializzazione e/o di qualità, che rappresenta uno degli strumenti della politica agricola comune, è prevista per diversi grassi dalle disposizioni relative alle organizzazioni comuni dei mercati.

D'altro lato, il progetto di regolamento è inteso a tutelare il consumatore, consentendogli una scelta in cognizione di causa.

La proposta di regolamento è basata sul principio che la legislazione comunitaria, per essere efficace, deve contemplare tutti i prodotti concorrenti sul mercato, comparabili per talune caratteristiche. Inoltre, essa tiene conto del fatto che alcuni Stati membri, mancando una normativa comunitaria, hanno recentemente introdotto o stanno introducendo disposizioni nazionali divergenti, che talvolta estendono le definizioni dei grassi, noti già da gran tempo (burro, margarina).

2. Il rapido sviluppo dei metodi di fabbricazione determina una profonda modificazione dei prodotti commercializzati, in particolare per quanto riguarda quelli con basso tenore di materia grassa, favorendo la commercializzazione di prodotti in cui i grassi di origine lattiera sono sostituiti con altri.

Come è stato illustrato dalla Commissione nelle sue relazioni sull'evoluzione del mercato dei prodotti lattieri e dei prodotti concorrenti nel 1989 e nel 1990⁽¹⁾, tale evoluzione ha contribuito a un rapido declino del consumo di burro nella Comunità. Ne risulta un problema per lo smercio del latte e più particolarmente dei grassi di origine lattiera, il che compromette l'equilibrio del mercato dei prodotti lattieri.

Senza limitare lo sviluppo di nuovi prodotti e la scelta del consumatore, è possibile arginare il declino del consumo dei prodotti lattieri e stabilizzare il mercato, stabilendo per tutti i prodotti concorrenti una classificazione chiara e distinta in base al tenore di grasso, con le relative denominazioni.

3. Tale soluzione si può considerare soddisfacente dal punto di vista della tutela del consumatore, in quanto gli consentirà di ottenere le informazioni necessarie alla scelta dei vari prodotti. Sarà così evitata qualsiasi confusione derivante da una denominazione, un'etichettatura, una presentazione e/o una pubblicità ingannevoli.

La normativa comunitaria potrà contribuire allo sviluppo del commercio in condizioni di concorrenza leale.

4. Le esigenze della politica agricola comune e della politica di tutela del consumatore rendono indispensabile l'adozione di regole comunitarie.

(1) Relazione del 29.9.1989 (SEC (89) 1537 def.) e relazione dell'8.6.1990 (SEC (90) 1092 def.)

Disposizioni

1. L'articolo 1 precisa il campo d'applicazione. Il regolamento stabilisce norme di commercializzazione per i "grassi gialli" con un tenore, in peso, di materia grassa compreso fra il 20 e il 95%, destinati al consumo umano.

L'articolo rinvia inoltre all'allegato 1, in cui figurano le definizioni delle materie prime lattiere impiegate principalmente nella fabbricazione di grassi gialli.

2. L'articolo 2 riserva le denominazioni di vendita di cui all'allegato 2 ai prodotti ivi descritti, vietando la commercializzazione per il consumo finale dei prodotti che non soddisfano i requisiti in esso definiti.
3. L'articolo 3 consente l'adozione di disposizioni relative all'imballaggio.
4. L'articolo 4 contiene disposizioni specifiche per l'etichettatura dei prodotti destinati al consumatore finale. Ciò riguarda, in particolare, l'indicazione del tenore di materia grassa.
5. L'articolo 5 prevede disposizioni specifiche per l'etichettatura dei prodotti che non sono destinati al consumatore finale.
6. L'articolo 6 autorizza gli Stati membri ad adottare o a mantenere norme di qualità a livello nazionale.
7. L'articolo 7 contiene norme relative alle importazioni di prodotti originari di paesi terzi.

8. L'articolo 8 consente la modifica degli allegati conformemente all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.
9. Per qualsiasi modifica degli allegati e per l'adozione delle modalità d'applicazione, il regolamento si avvale della procedura del comitato di gestione prevista nei regolamenti di base relativi all'organizzazione comune dei mercati lattiero-caseario e dei grassi (articoli 9 e 10).
10. L'articolo 11 prescrive agli Stati membri di reprimere le infrazioni al presente regolamento e di informarne la Commissione.
11. L'articolo 12 contiene alcune disposizioni transitorie.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
che stabilisce norme di commercializzazione per alcuni grassi
lattieri e non lattieri e per i grassi composti di prodotti
vegetali e animali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che l'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91⁽⁵⁾, prevede che siano adottate norme di qualità, in particolare per il burro;

considerando che gli articoli 35bis e 36 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91⁽⁷⁾, prevedono la determinazione di norme di commercializzazione per tutti i prodotti del settore; che tali norme, segnatamente per la margarina, possono prevedere la classificazione per qualità, tenuto conto delle esigenze di commercializzazione e delle condizioni specifiche in cui si trovano i prodotti;

(1)

(2)

(3)

(4) GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 13

(5) GU n. L 150 del 15.6.1991, pag. 19

(6) GU n. 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66

(7) GU n. 162 del 26.6.1991, pag. 27

considerando che lo sviluppo delle tecniche di produzione e le attese dei consumatori porta ad una sempre maggiore diversificazione del mercato dei grassi solidi destinati all'alimentazione umana; che ne beneficiano soprattutto i grassi composti da diverse materie grasse, comprese quelle lattiere, con la conseguente riduzione globale del consumo di burro;

considerando che i summenzionati prodotti si devono ritenere prodotti concorrenti, essendo comparabili sotto il profilo di alcune caratteristiche, in particolare l'aspetto e l'utilizzazione;

considerando che la determinazione di norme di commercializzazione per i prodotti lattieri e non lattieri con una classificazione chiara e distinta, corredata di regole sulla denominazione, può consentire la stabilità dei mercati agricoli in oggetto, contribuendo a garantire un equo tenore di vita per la popolazione rurale;

considerando che l'elemento essenziale di questi prodotti è il loro tenore di grasso; che i prodotti aventi un tenore di grasso, in peso, compreso fra il 20 e il 95% e destinati al consumo umano comprendono la grande maggioranza dei prodotti esistenti sul mercato, in particolare quelli destinati al consumatore finale;

considerando che una classificazione uniforme dell'insieme dei prodotti interessati agevola la scelta del consumatore fra grassi che, pur essendo comparabili in base al tenore di materia grassa in generale, si distinguono in funzione della materia grassa vegetale e/o animale impiegata;

considerando che occorre estendere il campo d'applicazione del regolamento a tutti i prodotti concorrenti con un tenore di grasso, in peso, compreso fra il 20 e il 95%, destinati alla consegna al consumatore finale nello stato in cui si trovano;

considerando che, pur garantendo la libertà di fabbricazione di prodotti aventi tenori di grasso diversi, è opportuno evitare qualsiasi confusione da parte del consumatore e, in base all'esperienza acquisita per il latte, limitare l'impiego dei termini "burro" e "margarina" a talune categorie di prodotti aventi un tenore di grasso chiaramente definito;

considerando inoltre che una simile disciplina comunitaria contribuisce allo sviluppo del commercio in condizioni di concorrenza leale;

considerando che per esigenze di chiarezza è necessario stabilire le denominazioni di tutti i prodotti in oggetto; che la riduzione del tenore di grasso deve risultare dalla denominazione;

considerando che il presente regolamento non pregiudica ulteriori proposte della Commissione in materia di dichiarazioni presenti sull'etichettatura;

considerando che è quindi opportuno prevedere che i prodotti siano immessi in consumo finale solo se conformi ai requisiti previsti dal presente regolamento, lasciando impregiudicate le denominazioni previste dalla legislazione degli Stati membri per i prodotti aventi un tenore di grasso, in peso, non compreso fra il 20 e il 95%;

considerando che il presente regolamento deve applicarsi senza pregiudizio delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88⁽⁹⁾; che ciò vale anche per le disposizioni comunitarie emanate nei settori veterinario e delle derrate alimentari, al fine di garantire il rispetto delle norme igieniche e di etichettatura delle medesime;

(8) GU n. L 182 del 3.7.1987, pag. 36

(9) GU n. L 28 del 1.2.1988, pag. 1

considerando che è necessario prevedere alcune disposizioni complementari a quelle della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione delle derrate alimentari, nonché la relativa pubblicità⁽¹⁰⁾, modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 91/72/CEE⁽¹¹⁾; che ciò riguarda, in particolare, l'indicazione del tenore totale di grasso nonché alcuni componenti di grassi composti da varie materie grasse vegetali e animali;

considerando che, per l'attuazione delle disposizioni in oggetto, occorre prevedere la possibilità di adattare modalità tecniche o talune misure del presente regolamento, per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche;

considerando che, per assicurare la coerenza del regime, è opportuno assoggettare i prodotti importati dai paesi terzi a requisiti equivalenti;

considerando che occorre prevedere che gli Stati membri determinino i controlli e le sanzioni appropriati contro le violazioni del presente regolamento;

considerando l'opportunità di prevedere un termine lungo, per consentire l'adattamento alle disposizioni previste di tutti i prodotti presenti sul mercato e l'esaurimento delle scorte degli imballaggi la cui etichettatura è conforme alla precedente legislazione nazionale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le norme di commercializzazione per:

a) i grassi lattieri (codici NC 0405 e ex 2106);

(10) GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 1

(11) GU n. L 42 del 15.2.1991, pag. 27.

b) i grassi non lattieri (codice NC ex 1517) e

c) i grassi composti da prodotti vegetali e/o animali (codici NC ex 1517 e 2106),

aventi un tenore, in peso, di materia grassa compreso fra il 20 e il 95%, destinati al consumo umano.

Le principali materie prime provenienti dal latte impiegate nella fabbricazione dei summenzionati prodotti sono definite all'allegato 1.

2. Tuttavia, il presente regolamento non si applica ai prodotti che non conservano una consistenza solida a temperatura ambiente (20-22°C) e che non sono spalmabili.
3. L'applicazione del presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1898/87 e quelle emanate nel settore veterinario e delle derrate alimentari, per garantire il rispetto delle norme igieniche e di salubrità dei prodotti e tutelare la salute degli animali e delle persone.

Articolo 2

1. Le denominazioni di vendita dei prodotti rientranti nei gruppi di grassi di cui all'articolo 1 sono definite nell'allegato 2, salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2.
2. Possono essere forniti o ceduti al consumatore finale nonché ai ristoranti, agli ospedali, alle mense e ad altre analoghe collettività soltanto i prodotti definiti all'articolo 1 e conformi ai requisiti di cui all'allegato 2.

Articolo 3

Secondo la procedura di cui all'articolo 10 possono essere stabilite regole sull'imballaggio dei prodotti contemplati all'articolo 1, in particolare per preservarne le qualità organolettiche.

Articolo 4

1. Oltre alle norme nazionali emanate conformemente alla direttiva 79/112/CEE, l'etichettatura e la presentazione dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2 contengono le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione di vendita definita all'allegato 2;
- b) il tenore, in percentuale del peso, della materia grassa totale all'atto dell'impiego nella fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato 2 aventi un tenore di materia grassa inferiore all'80%;
- c) il tenore, in percentuale decrescente del peso, della materia grassa vegetale, lattiera e di altra origine animale all'atto dell'impiego nella fabbricazione dei grassi composti di cui all'allegato 2, parte C;
- d) la materia grassa lattiera anidra, la materia grassa butirrica e/o il burro concentrato utilizzato all'atto della fabbricazione dei grassi lattieri da spalmare di cui all'allegato 2, parte A;
- e) la dicitura "salato(a)", se il tenore di sale, in peso, è superiore allo 0,1%, all'atto dell'impiego nella fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato 2, parte A.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), possono essere utilizzate quali denominazioni di vendita le diciture "minarina" o "halvarina" per i prodotti di cui alla parte B dell'allegato 2, punto 6.
3. La denominazione di vendita di cui al paragrafo 1, lettera a) può essere utilizzata congiuntamente a uno o più termini per designare la varietà, l'origine e l'impiego previsti.
4. Le indicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono essere facilmente comprensibili, chiaramente leggibili e indelebili.

Articolo 5

1. Nell'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non destinati al consumatore finale, né a ristoranti, ospedali, mense ed altre collettività analoghe, sono obbligatorie soltanto le seguenti indicazioni:
 - a) la denominazione di vendita di cui all'allegato 2 o una descrizione del prodotto;
 - b) la quantità netta espressa in unità di massa;
 - c) una dicitura atta all'identificazione della partita;
 - d) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante, dell'impresa di condizionamento o del venditore stabilito nella Comunità.
2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 figurano sull'imballaggio, sul recipiente o sul condizionamento o su un'etichetta dei medesimi e debbono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

Articolo 6

1. Nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri possono emanare o lasciare in vigore disposizioni nazionali che stabiliscono livelli di qualità diversificati.

Le disposizioni nazionali devono consentire la valutazione dei livelli di qualità diversificati in funzione di criteri relativi, in particolare, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti e alla loro stabilità fisica e microbiologica.

2. Le denominazioni di vendita di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) possono essere completate da un riferimento al livello di qualità del prodotto in oggetto.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire il controllo dell'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1, secondo comma, relativi alla determinazione dei livelli di qualità. Il controllo si estende al prodotto finale e deve essere eseguito in modo regolare e frequente o da uno o più enti di diritto pubblico designati dallo Stato membro, o da un ente riconosciuto e soggetto alla vigilanza del medesimo. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli enti da essi designati.

Articolo 7

I prodotti destinati all'importazione nella Comunità devono essere conformi al presente regolamento.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere deroghe intese a tener conto della situazione particolare di alcuni paesi terzi.

Articolo 8

Gli allegati possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 10, in funzione dell'evolvere delle conoscenze scientifiche e tecniche.

Articolo 9

Secondo la procedura di cui all'articolo 10 sono determinati:

- a) le modalità d'applicazione del presente regolamento;
- b) i metodi d'analisi necessari al controllo della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1;
- c) le modalità del prelievo di campioni;
- d) le modalità di raccolta delle informazioni statistiche concernenti i mercati dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 10

Qualora sia fatto riferimento al presente articolo, le pertinenti misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 e/o, secondo il caso, all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 11

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e, eventualmente dei relativi provvedimenti di esecuzione; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri ne informano la Commissione entro il 1° gennaio 1994.

Articolo 12

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.
2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, possono essere forniti o ceduti fino al 31 dicembre 1994 i prodotti presenti sul mercato di uno Stato membro alla data del 31 dicembre 1992 e non conformi ai requisiti di cui all'allegato 2.
3. In deroga all'articolo 5, possono essere forniti o ceduti fino al 31 dicembre 1994 i prodotti la cui etichettatura è conforme alla legislazione nazionale vigente anteriormente al 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO 1

Definizione delle materie prime

1. Latte: il prodotto di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio.
2. Crema: il prodotto ottenuto dal latte, che si presenta sotto forma di emulsione di materia grassa in acqua con un tenore minimo di materia grassa lattiera del 10%.
3. Crema di siero: il prodotto ottenuto dal siero latteo o dalla miscela di latte e siero latteo, che si presenta sotto forma di emulsione di materia grassa in acqua con un tenore minimo di materia grassa lattiera del 10%.
4. Materia grassa lattiera anidra: il prodotto ottenuto dal latte, dalla crema o dal burro mediante processi che consentono l'eliminazione quasi totale dell'acqua e dell'estratto secco non grasso con un tenore minimo di materia grassa lattiera, in peso totale, del 99,8% e un tenore massimo di acqua, in peso totale, dello 0,1%.
5. Materia grassa butirrica (butteroil): il prodotto ottenuto dal latte, dalla crema o dal burro, mediante processi che consentono l'eliminazione dell'acqua e dell'estratto secco non grasso con un tenore minimo di materia grassa lattiera, in peso totale, del 99,3% e un tenore massimo di acqua, in peso totale, dello 0,5%.

Allegato 2

Gruppo di grassi		Categoria di prodotti
Definizioni	Denominazione di vendita	Descrizione complementare della categoria con indicazione del tenore, in % del peso, della materia grassa
A. Grassi lattieri I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e maleabile, principalmente di materia grassa in acqua, ottenuti esclusivamente dal latte e/o da taluni prodotti lattieri, di cui la materia grassa è la parte valorizzante essenziale; tuttavia possono essere aggiunte altre sostanze necessarie alla fabbricazione, purché non siano di origine vegetale né animale, tranne che lattiera.	1. Burro concentrato	Il prodotto ottenuto dal latte, dalla crema o dal burro mediante processi che consentono l'eliminazione dell'acqua e dell'estratto secco non grasso con un tenore di materia grassa lattiera compreso fra il 90 e il 95%.
	2. Burro	Il prodotto ottenuto dal latte o dalla crema con un tenore minimo di materia grassa lattiera dell'80%, ma inferiore al 90%, e tenori massimi d'acqua del 16%, di estratto secco non grasso del 2%.
	3. Burro di siero	Il prodotto ottenuto dalla crema di siero o da una miscela di essa con latte e/o crema con un tenore minimo di materia grassa lattiera dell'80%, ma inferiore al 90%, e tenori massimi d'acqua del 16%, di estratto secco non grasso del 2%.

<i>Gruppo di grassi</i>		<i>Categoria di prodotti</i>
<i>Definizioni</i>	<i>Denominazione di vendita</i>	<i>Descrizione complementare della categoria con indicazione del tenore, in % del peso, della materia grassa</i>
	4. Grasso lattiero da spalmare	Il prodotto ottenuto dal latte, dalla crema, dal burro, dalla materia grassa lattiera anidra, dalla materia grassa butirrica o dal burro concentrato con un tenore di materia grassa lattiera superiore al 62% e inferiore all'80%.
	5. Burro leggero o "burro 60%"	Il prodotto ottenuto dal latte, dalla crema, dal burro, dalla materia grassa lattiera anidra, dalla materia grassa butirrica o dal burro concentrato con un tenore di materia grassa lattiera minimo del 60% e massimo del 62%.
	6. Grasso lattiero leggero da spalmare	Il prodotto ottenuto dal latte, dalla crema, dal burro, dalla materia grassa lattiera anidra, dalla materia grassa butirrica o dal burro concentrato con un tenore di materia grassa lattiera superiore al 41% e inferiore al 60%.
	7. Burro a basso tenore di materia grassa o "burro 40%"	Il prodotto ottenuto dal latte, dalla crema, dal burro, dalla materia grassa lattiera anidra, dalla materia grassa butirrica o dal burro concentrato con un tenore di materia grassa minimo del 39% e massimo del 41%.
	8. Grasso lattiero da spalmare a basso tenore di sostanze grasse	Il prodotto ottenuto dal latte, dalla crema, dal burro, dalla materia grassa lattiera anidra, dalla materia grassa butirrica o dal burro concentrato con un tenore di materia grassa lattiera minimo del 20% e inferiore al 39%.

Gruppo di grassi		Categoria di prodotti
Definizioni	Denominazione di vendita	Descrizione complementare della categoria con indicazione del tenore, in % del peso, della materia grassa
<i>B. Grassi non lattieri</i> <i>I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di materia grassa in acqua, derivati da sostanze grasse vegetali e/o animali idonee al consumo umano con un tenore di materia grassa di origine lattiera non superiore al 3% del tenore di grassi.</i>	1. Margarina concentrata	Il prodotto solido e malleabile ottenuto da materie grasse vegetali e/o animali con un tenore di materia grassa compreso fra il 90 e il 95%.
	2. Margarina	Il prodotto ottenuto da sostanze grasse vegetali e/o animali con un tenore minimo di materia grassa dell'80%.
	3. Grasso da spalmare	Il prodotto ottenuto da materie grasse vegetali e/o animali con un tenore di materia grassa superiore al 62% e inferiore all'80%.
	4. Margarina leggera o "margarina 60%"	Il prodotto ottenuto da materie grasse vegetali e/o animali con un tenore di materia grassa minimo del 60% e massimo del 62%.
	5. Grasso leggero da spalmare	Il prodotto ottenuto da materie grasse vegetali e/o animali con un tenore di materia grassa superiore al 41% e inferiore al 60%.
	6. Margarina a basso tenore grassa o "margarina 40%"	Il prodotto ottenuto da materie grasse vegetali e/o animali con un tenore di materia grassa minimo del 39% e massimo del 41%.
	7. Grasso da spalmare a basso tenore di grasso	Il prodotto ottenuto da materie grasse vegetali e/o animali con un tenore di materia grassa minimo del 20% e inferiore al 39%.

Gruppo di grassi		Categoria di prodotti
Definizioni	Denominazione di vendita	Descrizione complementare della categoria con indicazione del tenore, in % del peso, della materia grassa
C. Grassi composti da prodotti vegetali e/o animali I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di materia grassa in acqua, derivati da sostanze grasse vegetali e/o animali, idonee al consumo umano, con un tenore di materia grassa lattiera compreso fra il 15 e l'80% del tenore di grassi.	1. Miscela di grassi concentrata 2. Miscela di grassi 3. Grasso composto da spalmare 4. Miscela leggera di grassi o "miscela 60%" 5. Grasso composto leggero da spalmare 6. Miscela a basso tenore di grassi o "miscela 40%" 7. Grasso composto, da spalmare, a basso tenore di materia grassa	Il prodotto solido e malleabile ottenuto da una miscela di materie grasse vegetali e/o animali con un tenore minimo di materia grassa compreso fra il 90 e il 95%. Il prodotto ottenuto da una miscela di materie grasse vegetali e/o animali con un tenore minimo di materia grassa dell'80%. Il prodotto ottenuto da una miscela di materie grasse vegetali e/o animali con un tenore di materia grassa superiore al 62% e inferiore all'80%. Il prodotto ottenuto da una miscela di materie grasse vegetali e/o animali con un tenore di materia grassa minimo del 60% e massimo del 62%. Il prodotto ottenuto da una miscela di materie grasse vegetali e/o animali con un tenore di materia grassa superiore al 41% e inferiore al 60%. Il prodotto ottenuto da una miscela di materie grasse vegetali e/o animali con un tenore di materia grassa minimo del 39% e massimo del 41%. Il prodotto ottenuto da una miscela di materie grasse vegetali e/o animali con un tenore di materia grassa minimo del 20% e inferiore al 39%.

VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme di commercializzazione per alcuni grassi lattieri e non lattieri e per i grassi composti da prodotti vegetali e animali
(VI/2950/91)

Obiettivi

La proposta di regolamento è intesa a realizzare gli obiettivi della politica agricola comune, ossia garantire la stabilità dei mercati e un equo tenore di vita per la popolazione rurale, nonché la tutela dei consumatori.

Alcuni Stati membri hanno recentemente introdotto, mancando una normativa comunitaria, disposizioni nazionali divergenti relative alle definizioni dei grassi noti già da lungo tempo (burro, margarina).

Senza limitare lo sviluppo di nuovi prodotti e la scelta del consumatore, è possibile arginare il declino del consumo dei prodotti lattieri e stabilizzare il mercato mediante una classificazione chiara e distinta di tutti i prodotti concorrenti, con le relative denominazioni, in base al tenore di materia grassa.

Interessati

- Produttori lattieri e di margarina, commercianti.
- Tutte le imprese, piccole, medie o grandi.
- Nessuna particolare zona geografica.

Obblighi imposti alle imprese

- Rispetto delle categorie di prodotti.
- Etichettatura appropriata secondo le disposizioni del regolamento.

Occorre precisare che è previsto un periodo transitorio, per consentire alle imprese l'esaurimento delle etichette.

Effetti economici

- Sull'occupazione: le conseguenze possono essere favorevoli, poiché la proposta di regolamento autorizza la fabbricazione di prodotti che non esistono in alcuni Stati membri;
- sugli investimenti: idem;
- sulla competitività: la proposta di regolamento instaura un regime che garantirà una leale concorrenza fra le imprese.

E' probabile che il commercio dovrà sopportare alcuni costi per quanto concerne l'importazione.

Misure specifiche : nessuna

Consultazione

I produttori - rappresentati da COPA-COGECA, ASSILEC, IMACE e da EUCOLAIT, sono favorevoli alla definizione di norme comunitarie per i grassi gialli. Per quanto riguarda la proposta dettagliata ed in particolare il punto principale dell'allegato 2, queste organizzazioni si sono espresse a favore dell'impiego delle espressioni "basso tenore" e "leggero" e dei termini burro, margarina e miscela, negli intervalli compresi tra 39 e 41 % e tra 60 e 62 % di tenore di materia grassa.

Il BEUC (lettera del 26 giugno 1991) chiede che le denominazioni "burro" e "margarina" non vengano riservate ai soli prodotti con più dell'80 % di materia grassa.

Anche il Comitato consultivo dei consumatori ha espresso parere favorevole e si è pronunciato, il 16 ottobre 1991, per una modifica dell' allegato 2 che consiste nell' introdurre il "burro 75 %" ed il "burro 50 %", nonché le corrispondenti maragarine e miscele.

I Comitati consultivi per i generi alimentari e per il commercio e la distribuzione non sono stati consultati.

FICHE FINANCIERE

(FF/91/027)

DATE : 14.11.91

1. LIGNE BUDGETAIRE : Chapitre B1-20

CREDITS : 5.695 Mio ECU
(P.B. 1992)

2. INTITULE DE LA MESURE :

Proposition de règlement du Conseil établissant des normes de commercialisation pour certaines matières grasses laitières et non laitières ainsi que les matières grasses composées de produits végétaux et animaux.

3. BASE JURIDIQUE : Article 43 du Traité

4. OBJECTIFS DE LA MESURE :

Etablissement des définitions et des normes de commercialisation pour les matières grasses à tartiner.

5. INCIDENCES FINANCIERES	PERIODE DE 12 MOIS Mio ECU	EXERCICE EN COURS (92) Mio ECU	EXERCICE SUIVANT (93) Mio ECU
5.0 DEPENSES A LA CHARGE - DU BUDGET DES CE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) - DES BUDGETS NATIONAUX - D'AUTRES SECTEURS	-	-	-
5.1 RECETTES - RESSOURCES PROPRES DES CE (PRELEVEMENTS/DROITS DE DOUANE) - SUR LE PLAN NATIONAL	-	-	-
	1994	1995	1996
5.0.1 PREVISIONS DES DEPENSES	-	-	-
5.1.1 PREVISIONS DES RECETTES	-	-	-

5.2 MODE DE CALCUL :

6.0 FINANCEMENT POSSIBLE PAR CREDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNE DU BUDGET EN COURS D'EXECUTION

6.1 FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXECUTION

6.2 NECESSITE D'UN BUDGET SUPPLEMENTAIRE

6.3 CREDITS A INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS

OBSERVATIONS :

Il s'agit d'une mesure visant la définition, la catégorisation et la dénomination des matières grasses à tartiner qui n'a en soi pas d'incidence financière pour le budget.

ISSN 0254-1505

COM(91) 462 def.

DOCUMENTI

IT

03

N. di catalogo : CB-CO-91-527-IT-C

ISBN 92-77-77855-5

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo